



SPAXS S.p.A.

**PROCEDURA PER LA DELIBERAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE
RILEVANTE**

PREMESSA

La presente procedura regola il processo decisionale di SPAXS S.p.A. al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e *Target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante (come *infra* definite).

1. DEFINIZIONI

Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Attività di Ricerca e Selezione: l'attività di ricerca e selezione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione *pro tempore* in carica della Società.

SPAXS o Società: SPAXS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10147580962.

Operazione Rilevante: ai sensi dello Statuto, l'operazione di aggregazione di società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse (a titolo esemplificativo ma non limitativo) (i) acquisizioni di partecipazioni (di minoranza, di maggioranza o totalitarie) in altra/e società e/o impresa/e; e/o (ii) altre operazioni di aggregazione mediante conferimento o – in via preferenziale – la fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di avvio delle negoziazioni, fermo restando che la Società potrà attuare detta/e operazione/i solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società medesima.

Politica di Investimento: la politica di investimento adottata dalla Società.

Presidente Esecutivo Il Presidente Esecutivo della Società.

Procedura: la presente procedura, che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e *Target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Procedura Parti Correlate: la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società ai sensi della normativa applicabile.

Statuto: lo statuto sociale della Società vigente alla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Target: qualsiasi società, impresa, ente, azienda o ramo d'azienda oggetto di ricerca e selezione da parte di SPAXS al fine di realizzare l'Operazione Rilevante.

2. FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

2.1 SPAXS è una *special purpose acquisition company* (c.d. SPAC) avente per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e (la *Target*), da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM Italia attraverso, l'operazione di aggregazione di società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse (a titolo esemplificativo ma non limitativo) (i) acquisizioni di partecipazioni (di minoranza, di maggioranza o totalitarie) in altra/e società e/o impresa/e; e/o (ii) altre operazioni di aggregazione mediante conferimento o – in via preferenziale – la fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di avvio delle negoziazioni (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'**Operazione Rilevante**), nonché la realizzazione dell'Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto.

L'attività di investimento di SPAXS sarà finalizzata alla creazione di un operatore italiano nel settore bancario e/o finanziario che sia attivo principalmente:

- (i) nella prestazione di servizi bancari e/o finanziari nei confronti della clientela imprese soprattutto "Mid Corporate" (incluse quelle con *rating* basso/senza *rating*) sia *performing* che classificate come *unlikely to pay*, tra i quali, *invoice lending*, *crossover lending* e servizi di *turn around*;
- (ii) nel mercato dei *non-performing loans*, tramite l'acquisto di sofferenze garantite e non garantite (sia portafogli di crediti sia singoli crediti) e la gestione delle stesse anche mediante la realizzazione di una avanzata piattaforma di *servicing*. La piattaforma di *servicing* potrà essere inoltre utilizzata per il *servicing* di portafogli di proprietà di altri operatori; e
- (iii) nell'offerta ai risparmiatori *retail* di servizi bancari e/o finanziari ad alto tasso di digitalizzazione.

Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante (a) l'aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una o più società italiane di piccole-medie dimensioni non quotate, autorizzate ad operare (ai sensi delle normativa applicabile) nel mercato bancario e/o dei servizi finanziari e (b) il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della/e suddetta/e *target* e per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo anche per linee esterne.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento SPAXS non prevede in alcun caso di acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori bancari e/o finanziari di grandi dimensioni.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, SPAXS valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori ancillari, accessori e/o connessi a quelli sopra indicati, attraverso l'acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza – con esclusione di investimenti in ogni altro diverso settore –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società. La Società ha adottato una Politica di Investimento in cui sono declinati le linee guida e i criteri che la Società medesima intende seguire ai fini della selezione e proposta agli azionisti delle opportunità di investimento per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

3. IL PROCEDIMENTO DI INVESTIMENTO

3.1. Il procedimento di investimento si articola nelle seguenti fasi:

- la selezione e individuazione della/e potenziale/i *Target*, nel rispetto della Politica di Investimento, attraverso l'Attività di Ricerca e Selezione;
- lo svolgimento di un'adeguata attività di *due diligence*;
- l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di investimento formulata dal Presidente Esecutivo;
- l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dall'Assemblea della Società e la contestuale modifica statutaria, ai sensi dello Statuto.

4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DELLA/E TARGET

- 4.1. La competenza per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione spetta al Presidente Esecutivo della Società il quale avrà il potere di individuare, secondo quanto ritenuto opportuno o necessario (anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni), la/e società *target* oggetto dell'Operazione Rilevante, nel rispetto della politica di investimento della Società, e di assumere ogni altra decisione necessaria ed opportuna per l'individuazione della/e *target*.
- 4.2. Nello svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione, il Presidente Esecutivo potrà avvalersi della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* della Società ovvero dell'assistenza professionale di società di *advisory* dedicate all'individuazione e segnalazione di opportunità di investimento.
- 4.3. Il proponente o i suoi *advisor* dovranno predisporre un documento preliminare nel quale dovranno essere fornite le principali caratteristiche della/e *target*, specificando le informazioni di carattere economico e finanziario maggiormente rilevanti.
- 4.4. Il Presidente Esecutivo dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione in sede di analisi preliminare di un potenziale investimento, fornendo in particolare al Consiglio di Amministrazione le principali informazioni disponibili relative alla/e *target*.

4.5. Qualora il Presidente Esecutivo sia portatore di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'Operazione Rilevante, lo stesso sarà tenuto a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione, specificandone la natura, l'origine, la portata ed i termini dell'interesse di cui sono portatori.

5. ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

5.1. Il Presidente Esecutivo, a seguito dell'individuazione preliminare della/e potenziale/i *Target*, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, e previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, potrà avviare le attività di *due diligence* ritenute necessarie e opportune in ragione della/e *Target* selezionata/e, e delle attività da questa/e svolte, al fine di analizzare i principali fattori di rischio di detta/e *Target*.

5.2. Nello svolgimento dell'attività di *due diligence* di cui al precedente punto 5.1., la Società, e per essa il Presidente Esecutivo, potrà avvalersi, previo ottenimento della sottoscrizione di appropriati impegni di riservatezza, del supporto di operatori e consulenti esterni.

In particolare, a seconda delle caratteristiche e dell'operatività della/e *Target*, le attività di *due diligence* potranno ricomprendere quanto segue:

- *due diligence* contabile: avvalendosi del supporto di società di revisione;
- *due diligence* legale: avvalendosi della consulenza di studi legali, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
- *due diligence* fiscale: rivolgendosi a studi di consulenza tributaria, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
- *due diligence* ambientale, avvalendosi di specialisti del settore;
- *business due diligence*: ricorso alle principali società di consulenza laddove la Società ritenga di non avere sufficienti competenze interne per l'analisi delle criticità legate al *business* della/e azienda/e *Target* o al suo mercato di riferimento.

5.3. Le risultanze dell'attività di *due diligence* di cui al presente articolo 5 saranno illustrate al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, al fine di descrivere le caratteristiche dell'investimento e la struttura dell'Operazione Rilevante proposta.

6. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Qualora l'attività di *due diligence*, svolta secondo quanto previsto nel precedente articolo 5, abbia prodotto risultanze accettabili, la proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, formulata dal Presidente Esecutivo sulla base degli esiti di tale *due diligence*, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un'analisi approfondita delle prospettive di sviluppo e reddituali della/e *Target* che tenga conto delle prevedibili evoluzioni dei mercati e della concorrenza dei punti di forza e debolezza della/e *Target* nonché delle risorse finanziarie necessarie a sostenerne lo sviluppo.

6.2. Ai sensi di Statuto, la decisione sulle proposte di Operazione Rilevante e di utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come ivi definito) ai fini della realizzazione di detta operazione, da sottoporre all'Assemblea, sono rimesse alla competenza esclusiva del

Consiglio di Amministrazione e per la validità di tali delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica ivi incluso il voto favorevole del Presidente, fermo restando che in caso di parità tale voto varrà doppio.

- 6.3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4.5 con riguardo a eventuali interessi degli Amministratori al compimento dell'Operazione Rilevante, qualora l'Operazione Rilevante proposta sia da effettuarsi con una Parte Correlata della Società troveranno applicazione le regole e i presidi di cui alla Procedura Parti Correlate.

7. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

- 7.1. La proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, che includerà gli elementi principali di quanto esaminato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvata definitivamente dall'Assemblea con le maggioranze di legge, entro la data di scadenza della Società, fissata, ai sensi dello Statuto sociale, sino alla prima tra le seguenti date: (i) il 31 luglio 2020; e (ii) il termine del 18° mese di calendario successivo alla ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.
- 7.2. Contestualmente all'approvazione dell'Operazione Rilevante di cui al precedente punto 7.1., l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, procederà alla modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; tale deliberazione sarà risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.